



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, nella **sala consigliere**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	6	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI	
2	<u>MARCHESI ERMANNNO</u>	SI	7	<u>BARUZZI MORIS</u>		SI
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	8	<u>DALO' MAURO</u>	SI	
4	<u>PASINI DENISE</u>	SI	9	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI	
5	<u>SALICE ALESSANDRO</u>	SI				

PRESENTI: 8

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Bruno Cassio** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la podestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24 marzo 2022 avente per oggetto: "Approvazione Piano Finanziario (PEF) 2022 – 2025 a approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2022" e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'allegato "A" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTO l'atto di ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

VISTA la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative" con la quale l'Autorità ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

1. alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
3. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti del nuovo metodo tariffario sono correlati alla determinazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare la misura stabilita all'art. 4, del metodo MTR-3. In base a tale articolo le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026 -2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (pari al 1,90%);
- il coefficiente di recupero della produttività (variabile dal 0,1% al 0,5%);
- il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, distinti in consolidamento e miglioramento (variabile da 0 al 7%);

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Provaglio Val Sabbia, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che La scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, unitamente alle tariffe e al regolamento TARI, è fissata al **31 luglio 2026**;

PRESO ATTO che ARERA con la propria determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ha precisato che dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione del PEF pluriennale da parte del Consiglio Comunale
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che entro 180 giorni dalla trasmissione dei documenti all'Autorità la stessa, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 397/2025/R/rif, tra cui rientra il Comune di Barghe per il pertinente PEF;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA;

VISTA la nota pervenuta in data 14/04/2026, prot. n. 1118 con la quale il Gestore Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl ha inviato il PEF 2026-2029 costituito dai seguenti allegati:

- Piano economico finanziario (PEF 2026-2029), elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (file excel);
- Dichiarazione di veridicità del Gestore, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
- Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
- Bilancio di esercizio al 31/12/2024 del Gestore (SAE Srl), comprensivo di nota integrativa;
- Libro cespiti del Gestore (SAE srl) al 31/12/2024;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif, successivamente aggiornata con Deliberazione n°374/2025/R/Rif del 29/07/2025, in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

DATO ATTO che si individua lo schema I "livello qualitativo minimo" per la regolazione della qualità per il periodo 2026/2029 ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., integrato con le modifiche apportate dalla deliberazione 374/2025/R/RIF;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Provaglio Val Sabbia non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.

RICHIAMATA la ns. nota prot. 332/2026 del 04/02/2026 c o n l a quale il servizio validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, è stato affidato tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia alla Società RUMS Solutions s.r.l. in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif "MTR-3", il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026	2027	2028	2029
Totale PEF	€ 117.000,00	€ 118.000,00	€ 118.702,00	€ 119.691,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, risultano:

	2026	2027	2028	2029
Totale Quadro Tariffario	€ 115.394,00	€ 116.394,00	€ 117.096,00	€ 118.085,00
Parte Variabile	€ 60.823,00	€ 65.813,00	€ 65.813,00	€ 65.813,00
Parte Fissa	€ 54.571,00	€ 50.581,00	€ 51.283,00	€ 52.272,00

DATO ATTO che il predetto piano finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta dal soggetto gestore Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl;

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2026/2029 redatto ai sensi dell'art. 7.4 della deliberazione n. n. 397/2025/R/rif ARERA pervenuto in data 16/04/2026 ns. Prot. 1142/2026, e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2026-2029 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n°397/2025/R/rif "MTR-3".

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

VISTA la Delibera di Consiglio n. 28 del 16/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento DUP - Documento Unico di Programmazione – 2026-2028 art. 170 d. lgs. n. 267/2000.

VISTA la Delibera di Consiglio n. 29 del 16/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*».

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della

TARI.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti n. 8 Favorevoli, n. 0 astenuti e n.0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti aventi diritto,

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2026-2029", come da ns. Prot. 1142/2026 del 16/04/2026, da parte della Società RUMS Solutions s.r.l. incaricata per il tramite della Comunità Montana di Valle Sabbia della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 332 in data 04/02/2026;
3. DI APPROVARE l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2026-2029, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Piano economico finanziario (PEF 2026-2029), elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
 - c) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - d) Dichiarazione di veridicità del Gestore, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - e) dichiarazione di veridicità del Comune, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 4 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - f) atto di validazione;
4. DI PRECISARE che il PEF 2026-2029, calcolato in base alle regole del MTR-3, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-3 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
5. DI PRECISARE che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione n. n. 397/2025/R/rif sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità;
6. DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2026- 2029 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.5 della deliberazione ARERA n°397/2025/R/rif);
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla

decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Mattei
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Bruno Cassio
(Sottoscrizione apposta digitalmente)